Il danno esistenziale non si può ereditare

Il danno esistenziale è un danno non patrimoniale che deriva da lesioni dell'integrità fisica. Si tratta di un danno «della singola persona» e, per questo, il risarcimento non può essere trasmesso ad altri, neppure in via ereditaria. L'articolo riprodotto (Alessandro Galimberti, *Il Sole-24 Ore*, 15 dicembre 2010) riporta una sentenza della Corte di cassazione che nega la possibilità di ereditare il danno esistenziale: i parenti devono essere risarciti solo del «loro» danno esistenziale per la perdita subita e non di quello subito dal defunto.

1 MILANO – Il danno esistenziale per la morte di un congiunto può essere fatto valere *iure proprio* dai superstiti, ma non come diritto ereditario [...].

Il danno esistenziale non passa agli eredi

Possibile far valere solo i pregiudizi personali

Alessandro Galimberti

Il danno esistenziale per la morte di un congiunto può essere fatto vale: Il eproprio dai supersiti, ma Lome diritto ereditario, tanto più se il decesso avviene a brevissima distanza dall'evento che l'ha provocato.

dali evento che i na provocazio.
A due anni dalla sentenza delle
Sezioni unite (26972 dell'11 novembre 2008) che riordinava il
perimetro dei danni esistenziali,
la Cassazione torna sul tema del
pregiudizio biologico e morale,
pernegarne l'esistenza in capo al-

la vittima di un sinistro stradale e, quindi, la trasmissibilità per via ereditaria.

ereditana.

Ilricorso trattato dall'ordinanza della Terza civile 25624/10, depositata icri, riguardava il decesso di un automobilista uscito di strada in una curva per il fondo stradale reso sdrucciolevole dallapioggia - quindi anche con propria responsabilità - e precipitato inuna scarpata a causa della «inidoneità del guard rall di contenimento». Il tribunale di Asti in primo grado aveva stabilito un concorso di responsabilità a 50%, riconoscendo alla moglie e alla figlia del defunto un risarcimento complessivo di 225mila euro. In appello la liquidazione era stata ulteriormente ridotta, perché «essendo la morte sopraggiunta solo mezz'ora dopo il sinistro, senza che l'infortunato riprendesse conoscenza, nulla poteva essere attribuito alle poteva essere attribuito alla poteva essere attribuito alla

danneggiate a titolo di risarcimento dei danni biologici e morali subiti dal defunto e richiesti a titolo ereditazion

atitolo ereditario».

A fronte dell'impugnazione delle eredi, che lamentano l'essclusione dei danni esistenziali per il fatto illecito dell'Anas (in sostanza, l'inadeguatezza del guard rail), la Terza ha ribadito che il danno per morte deve essere si «preso in considerazione quale peculiare 2 e o aspetto dei danni non parmoniali subiti direttamente dai parentis fra cui la perdita del congiunto, il dolore patito e quello di «riflesso» per la consapevolezza del male subito dal marito e padre, ma «trattasi appuntò di danni che i congiunti possono far valere iure proprio quale parte dei danni da essi personalmente subiti» e non invece danni spettanti iure hereditario.

Con le quattro storiche sentenze 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, le Sezioni unite avevano ridefinito il danno esistenziale non come figura autonoma, ma parte dell'unica e unitaria categoria del danno non patrimoniale In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, i pregiudizi all'esistenza sono oggi riconosciuti come risarcibili pur ché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della perso na (nel caso in questione, delle due eredi), e comunque mai come un danno in re ipsa, e perciò automatico. Affermando il contrario si finirebbe per snaturare la natura stessa del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accer tamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.

• CORR | www.ilsole24ore.com/norme | Il testo della sentenza

2 [...] [la Corte di cassazione] ha ribadito che il danno per morte deve essere sì «preso in considerazione quale peculiare voce o aspetto dei danni non patrimoniali subiti direttamente dai parenti» fra cui la perdita del congiunto, il dolore patito e quello di «ri-

flesso» per la consapevolezza del male subito dal marito e padre, ma «trattasi appunto di danni che i congiunti possono far valere *iure proprio* quale parte dei danni da essi personalmente subiti» e non invece danni spettanti *iure hereditario*.